

## Azioni esecutive e liquidazioni controllate in Cassazione

### Codice della crisi

Da risolvere i possibili dubbi sulla prevalenza del privilegio fondiario

**Giovanni Esposito**

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi ci si è da subito interrogati se valesse o meno il privilegio processuale dell'articolo 41, comma 2 del Tub, a fronte dell'apertura di una delle procedure concorsuali del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza a carico del debitore esecutato, ed in particolare della liquidazione controllata (articoli 269 e seguenti). Stante la novità del dettato normativo e soprattutto della sua entrata in vigore, in assenza di pronunciamento della Cassazione sul punto, in dottrina sono emerse due tesi. Il tribunale di Brescia sull'interferenza tra esecuzione individuale e liquidazione controllata dei soggetti sovraindebitati, ha rimesso la questione alla Suprema corte.

Militano a favore della tesi dell'improcedibilità dell'azione esecutiva dopo l'apertura della liquidazione controllata due elementi. La riproposizione ad opera dell'articolo 150 del Codice della crisi del contenuto letterale dell'articolo 51 della legge fallimentare che poneva un'ampia eccezione al principio di improcedibilità delle azioni esecutive, non circoscritta, dunque, al privilegio processuale del credito fondiario ma a ogni possibile disciplina speciale di pari rango normativo che deroghi a tale principio. La mancata estensione, a opera dell'articolo 369 del Codice della crisi, della rimodulazione terminologica (con l'eliminazione di ogni riferimento al fallimento e la sua sostituzione con la liquidazione giudiziale) all'articolo 41, commi 2 e 3, Tub, quale norma da intendersi, quindi, applicabile alle sole procedure fallimentari, ancora aperte in epoca successiva all'entrata in vigore del Codice, ma non in quelle di liquidazione giudiziale.

Quanto agli argomenti a favore della perdurante operatività del già menzionato privilegio processuale del creditore fondiario, si rammenta l'applicazione della clausola di riserva all'articolo 150 del Codice della crisi anche nelle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni in virtù del rinvio operato dall'articolo 270 comma 5, che rappresenta una censura rispetto alla previgente disciplina (legge 3/2012) delle procedure di sovraindebitamento. Ancora la portata non esaustiva della disciplina dell'articolo 369 del Codice, per cui la mera omissione della sostituzione del termine "fallimento" con "liquidazione giudiziale" non vale ad escludere l'applicabilità di una norma. Infine la previsione all'articolo 7, comma 4, della legge delega 155/2017, secondo cui il legislatore delegato avrebbe dovuto escludere l'operatività di esecuzione speciali e di privilegi processuali anche fondiari, ma, al contempo, prevedere in ogni caso che il privilegio fondiario continuasse ad operare sino al 15 luglio 2024 (scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del Ccii).

Poiché la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie, ossia in tutte le esecuzioni forzate cui sia seguita l'apertura di una liquidazione controllata a carico del debitore, con il rischio di sedimentazione di interpretazioni disomogenee, la presidente della Cassazione, Margherita Cassano, ha assegnato alla prima sezione civile l'ordinanza per l'enunciazione del principio di diritto.